

- 9) la mungitura degli animali sani prima di quella degli animali infetti o sospetti;
- 10) il latte proveniente dalle bovine infette prima dell' abbattimento può essere utilizzato, sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'area "C" (SIAPZ), unicamente per l' alimentazione animale, all' interno dell' allevamento stesso, previo trattamento termico;
- 11) il latte degli animali sani, previa autorizzazione del Servizio Veterinario dell'area "C" deve essere raccolto in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni e può essere utilizzato esclusivamente per la fabbricazione di latte trattato termicamente o di prodotti a base di latte, dopo essere stato sottoposto ad un idoneo trattamento termico da effettuarsi sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'area "B" (SIAOA).
- Tuttavia detto latte può essere risanato direttamente nell'azienda di produzione, a condizione che l'azienda stessa sia in possesso di specifico impianto per il risanamento del latte autorizzato dalla autorità sanitaria locale e sotto il costante controllo del Servizio Veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio;
- 12) i vitelli nati da madri infette devono essere allevati in condizioni di isolamento e sottoposti alle opportune prove diagnostiche previste all'allegato I del D.M.592/95 al fine di escludere l'eventuale trasmissione della malattia;
- 13) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell' ASP di Messina di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d' urgenza;
- 14) Qualora le misure sanitarie del presente provvedimento riguardino animali tenuti al pascolo brado/semi-brado, si farà ricorso all'accantonamento dei capi infetti o sospetti, isolandoli in una zona del pascolo o in un appezzamento di terreno appositamente recintato lontano da strade o corsi d'acqua;
- 15) Alla custodia degli animali posti sotto sequestro sanitario si nomina il Sig./ri

_____ come da istruzioni scritte, impartite dal Servizio Veterinario, in base all' art. 9 del D.P.R. 320/54;

DELEGA

BESSI BARCELLONA F. G. (ME)

Il Veterinario Dirigente SSA del Distretto di _____ a:

- autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol.Vet. approvato con D.P.R. 8/2/54 N.320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione.
- Rintraccio di eventuali bovini movimentati dall'azienda verso altri allevamenti, effettuando i controlli previsti e/o le comunicazioni ai servizi veterinari interessati.


La presente ordinanza va notificata al Sig. BUEMI MARIA ANTONINA.

La presente ordinanza sarà revocata dopo che tutti gli animali dell' allevamento hanno presentato esito negativo a due prove ufficiali secondo le vigenti normative.

Il Servizio Veterinario (area "A" ; "B" ; "C") , i tecnici della prevenzione dell'ASP di Messina sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e possono avvalersi, quando necessita, della collaborazione delle forze di polizia e del Comando Carabinieri per la tutela della salute (NAS).

Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni della presente ordinanza, costituisce violazione dell'art. 358 del T.U.LL.SS. R.D. n. 1265 del 27/07/1934 sanzionato dall'art. 16, comma I, del D.L.vo 22/05/1999, n. 196.

Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, entro i termini previsti, al Tribunale Amministrativo sezione di Catania (TAR) o in alternativa è concesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

 SINDACO

ATTO DI NOTIFICA

L'anno _____ giorno _____ del mese di _____ in _____

Il sottoscritto _____, con la qualifica di _____

ha notificato e dato copia del presente atto al Sig. _____

nato a _____ il _____ domiciliato a _____

via _____ n. _____

FIRMA PER RICEVUTA

IL NOTIFICATORE